

**DECRETO SOSTEGNI: LE PRINCIPALI NOVITA' PER IL  
LAVORO**

Gentili Clienti,

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, il c.d. Decreto Sostegni, pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021. Tale intervento normativo prevede una serie di misure, che resteranno **in vigore per tutto il 2021**, volte a tutelare e sostenere sia i datori di lavoro che i lavoratori dipendenti, al fine quindi di contrastare le ripercussioni negative che le attività produttive continuano a subire a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riepiloghiamo di seguito le principali:

**Proroga CIG Covid**

Attraverso il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 è stata ulteriormente prorogata la Cassa Integrazione con Causale Covid-19.

Ai fini di una maggior chiarezza ricordiamo che da ultimo era intervenuta la Legge di Bilancio 2021 che, a partire dal 1° gennaio 2021, aveva concesso un plafond di 12 settimane usufruibili fino al 31 marzo 2021 per i datori di lavoro interessati dalla CIGO e fino al 30 giugno 2021 per i datori che facevano invece ricorso all'assegno ordinario e alla CIG in deroga.

Il Decreto Sostegni, all'Art 8 comma 2, dispone che i datori di lavoro possono ricorrere ad un ulteriore periodo di integrazione salariale pari a:

- 13 settimane** tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione alla **Cassa Integrazione Ordinaria**;
- 28 settimane** tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di **assegno ordinario (FIS e fondi di solidarietà bilaterale) o Cassa Integrazione in Deroga**;
- 120 giorni** tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 in relazione alla **CISOA**;

Non si prevede **in nessun caso** l'applicazione di un **contributo addizionale**.

Va precisato che le nuove settimane di sospensione possono essere concesse ai **lavoratori in forza al 23 marzo 2021**.

Dal punto di vista operativo, analogamente a quanto già disposto in precedenza, le domande di Cassa Integrazione devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Viene confermata anche dal Decreto in esame la possibilità di richiedere all'INPS l'anticipo del 40% della misura di integrazione salariale.

Una novità riguarda la trasmissione dei dati necessari per il **calcolo e la liquidazione del trattamento** da parte dell'INPS: sarà effettuata tramite il **flusso telematico Uniemens-Cig**, che sostituirà il modello SR41.

Per quanto concerne la Cassa Integrazione in Deroga, alla luce di quanto esposto sopra relativamente all'intervento della Legge di Bilancio 2021, si evince che nell'intervallo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 le settimane di trattamento introdotte dalle due disposizioni di legge si potrebbero sovrapporre. Si evidenzia che il Decreto Sostegno **non prevede espressamente il meccanismo di assorbimento** da parte delle nuove ventotto settimane, dei periodi di trattamento richiesti e autorizzati in virtù della Legge di Bilancio 2021 e che si collocano nel medesimo periodo di temporale di fruizione.

Si attendono chiarimenti da parte dell'INPS per quanto riguarda invece la possibilità di cumulare alle ventotto settimane da ultimo introdotte eventuali residui, al 1° aprile, di settimane di trattamento disposte dalla Legge di Bilancio.

### Il divieto di licenziamento

Il Decreto in esame, all'Art 8 comma 9 prevede la proroga del **blocco dei licenziamenti**, la cui scadenza era in precedenza fissata a fine marzo: i licenziamenti restano vietati fino al:

- 30 giugno 2021** per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- 31 ottobre 2021** per tutte le aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di Cassa Integrazione in Deroga emergenziale o assegno ordinario.

Restano ferme le **deroghe** già previste in precedenza: in entrambi i casi il divieto non si applica nelle ipotesi di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.

### Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

All'Art 10 del Decreto Sostegni, allo scopo di continuare a sostenere economicamente **lavoratori con contratti atipici e stagionali**, viene confermato il **bonus** per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, **pari nel complesso a 2.400 euro**, destinato nello specifico alle seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

### Lavoratori dello sport

E' formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport (Art. 10 comma 10):

- in caso di reddito inferiore a 4000 euro l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a 1200 euro;
- in caso di reddito compreso tra 4000 e 10000 euro l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a 2400 euro
- in caso di reddito superiore a 10.000 euro, l'indennità erogata sarà pari a 3600 euro.

### Disposizioni in materia di Naspi e Dis-Coll

Anche la Naspi e la Dis-Coll vengono prorogate (Art. 16): le indennità di disoccupazione vengono concesse a prescindere dalla sussistenza del requisito minimo di 30 giornate di lavoro effettivo svolto nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.

### Proroga Certificazione Unica

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio e non più il 30 aprile.

**Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.**

Cordiali saluti.

AREA LAVORO  
Dott. Stefano Vivian